

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PRIORITARI INDIVIDUATI PER LA SPECIE ESOTICA INVASIVA DI FLORA *GYMNOCORONIS SPILANTHOIDES*

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____

TRA I SOTTOSCRITTI

Regione Lombardia rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima Dario Fossati.

Ente di gestione Parco lombardo della Valle del Ticino rappresentato dal Direttore Claudio De Paola.

PREMESSO CHE

- la Strategia europea per la biodiversità "Riportiamo la natura nelle nostre vite" (COM (2020) 380 final, 20.05.2020) adottata nell'ambito del Green Deal Europeo, si propone di ridurre la minaccia rappresentata dalle specie aliene invasive alle specie autoctone;
- il Regolamento (UE) n. 1143/2014, in vigore nei paesi dell'Unione Europea dal 1 gennaio 2015, reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive e stabilisce misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida di specie esotiche invasive per impedirne l'insediamento e la diffusione;
- i Regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1141 (UE) 2017/1263, (UE) 2019/1262 e (UE) 2022/1203, che adottano elenchi di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014;
- il Decreto Legislativo n. 230/2017, "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e a diffusione delle specie esotiche invasive" che all'articolo 19 stabilisce le misure di eradicazione rapida e di gestione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
- con DGR n. XI / 4878 del 14/06/2021 "Integrazione delle attività dell'Osservatorio regionale per la biodiversità per il monitoraggio e la gestione delle specie esotiche/aliene invasive (IAS) attraverso la collaborazione con Fondazione Lombardia per l'Ambiente e il Centro Flora Autoctona presso il Parco del Monte Barro - assegnazione delle risorse per l'anno 2021" Regione Lombardia ha incaricato alcuni esperti scientifici nell'ambito dell'Osservatorio regionale per la biodiversità di supportare Regione Lombardia per il monitoraggio e la gestione delle IAS a livello regionale (task-force IAS);
- con DGR n. XI / 6501 del 13/06/2022 "Approvazione del programma operativo delle attività relative alla flora dell'Osservatorio regionale per la biodiversità per il triennio 2022-2024 e assegnazione dei relativi contributi al Centro Flora Autoctona" l'attività della citata task-force IAS è stata confermata per il triennio 2022-2024;
- l'art.15 della L.241/1990 s.m.i. che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE l'art. 19 del D.Lgs. n. 230/2017 prevede che:

- le Regioni e le Province autonome applichino le misure di eradicazione rapida, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci o di soggetti privati;
- informino il Ministero in merito all'applicazione delle misure nonché ai risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari;
- le autorità competenti per territorio adottino i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia richiesto dagli interventi di eradicazione degli esemplari della specie esotica invasiva;

CONSIDERATO che:

- con decreto del 17 giugno 2022, il Ministero della transizione ecologica (MITE) ha definito le modalità di ripartizione del “Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive” fra le regioni e le Province autonome al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 230/2017, secondo le previsioni dell’art.1, comma 502, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 che ha istituito il predetto Fondo ; la quota assegnata a Regione Lombardia prevede un importo annuo di 395.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
- in particolare l’articolo 3 del citato DM 17.06.2022 dispone che le regioni utilizzino le risorse del fondo per dare attuazione alle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 230/2017, tenendo conto dei criteri di priorità e tempestività indicati, ai fini dell’efficacia degli interventi, nelle misure di gestione adottate dal Ministero per ogni singola specie invasiva;

DATO ATTO che nella riunione svolta in data 13 giugno 2022 è stato chiesto ai soggetti incaricati nell’ambito dell’Osservatorio regionale per la biodiversità dal Centro Flora Autoctona per la parte floristica e da Fondazione Lombardia per l’Ambiente per la parte faunistica (task-force IAS) di predisporre un programma di interventi prioritari in materia di specie aliene invasive da finanziare con i trasferimenti ministeriali relativi al “Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive”;

VISTA la documentazione trasmessa dal Parco Monte Barro con nota del 13 ottobre 2022 (prot. Regionale T1.2022.0126576) ed in particolare le “schede a supporto degli interventi prioritari individuati per le specie esotiche invasive floristiche (*Gymnocoronis spilanthoides*, *Heracleum mantegazzianum* e *Pueraria montana*)”;

CONSIDERATO che, come riportato nella scheda relativa a *Gymnocoronis spilanthoides*, la specie al momento è presente solo in un numero ridotto di nuclei in Provincia di Pavia in comune di Zerbolò, ma il rischio di diffusione della specie è elevato dato l’alto grado d’interconnessione dei siti di presenza con il resto del sistema idrico; in particolare, vi è il reale rischio che la pianta si diffonda nel fiume Ticino e nella ZSC IT2080002 "Basso corso e sponde del Ticino", gestito dal Parco lombardo della Valle del Ticino (in cui ricade), con possibili rischi per habitat d’importanza comunitaria (es. habitat 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*", habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione dei *Ranunculion fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*");

PRESO ATTO che gli enti che possono essere interessati dagli impatti dell’esotica e che possono essere importanti nella gestione e nel monitoraggio di *G. spilanthoides* sono il Parco lombardo della Valle del Ticino e i consorzi di bonifica delle aree interessate; inoltre, poiché la specie si trova lungo canali irrigui a margine di campi, si rende necessario verificare chi siano i proprietari di tali aree e coinvolgerli nelle attività quantomeno di monitoraggio;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

le parti coinvolte sono consapevoli che solo un’azione improntata al coinvolgimento diretto ed alla piena condivisione degli obiettivi di eradicazione rapida previsti dall’articolo 19 del del D.Lgs. n. 230/2017 permetterà di arrestare la diffusione della specie;

DATO ATTO che, per quanto sopra scritto, si configura di reciproco interesse ed utilità la collaborazione tra Regione Lombardia e il Parco lombardo della Valle del Ticino nella progettazione ed attuazione tempestiva degli interventi necessari ad interrompere la diffusione di *G. spilanthoides* nel Pavese, con importanti ricadute a livello regionale sia nazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell’Accordo Il presente Accordo disciplina la realizzazione degli interventi di monitoraggio ed eradicazione rapida della specie *Gymnocoronis spilanthoides* nelle aree indicate nella scheda trasmessa

dal Parco Monte Barro in data 13/10/2022 e l'utilizzo dei relativi finanziamenti a valere sui trasferimenti ministeriali relativi al "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive";

Art. 2 - Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia:

1. supervisiona l'attuazione dell'Accordo;
2. fornisce al Parco lombardo della Valle del Ticino la necessaria assistenza tecnico-scientifica mediante l'azione della task-force IAS attiva nell'ambito dell'Osservatorio regionale per la biodiversità;
3. si impegna a trasferire al Parco lombardo della Valle del Ticino le risorse economiche necessarie, per un massimo di € 140.000,00, per la copertura totale delle spese per la realizzazione del rilevamento preliminare degli interventi e del monitoraggio post-intervento secondo un programma dettagliato che sarà redatto in collaborazione con la task-force IAS attiva nell'ambito dell'Osservatorio regionale per la biodiversità e consegnato a Regione Lombardia entro il 31 gennaio 2023;
4. trasmette al Ministero ogni 12 mesi i dati sulla presenza della specie e sull'efficacia delle misure di eradicazione rapida applicate;

Art. 3 – Impegni del Parco lombardo della Valle del Ticino

Parco lombardo della Valle del Ticino:

1. pone in essere tutte le procedure tecnico-amministrative utili per la realizzazione del rilevamento preliminare, degli interventi e del monitoraggio post-eradicazione, raccordandosi con Regione Lombardia e con la task-force IAS per le scelte operative (aree da gestire, tecniche da applicare sia negli interventi sia nei monitoraggi, tempistiche, numeri e qualifiche operatori);
2. trasmette a Regione Lombardia entro il 31 gennaio 2023 un programma dettagliato delle attività che sarà redatto in collaborazione con la task-force IAS attiva nell'ambito dell'Osservatorio regionale per la biodiversità;
3. redige il documento di progettazione degli interventi (ante operam), completo di capitolato d'appalto, con indicati tempi e forza lavoro impiegata e lo trasmette a Regione. Il documento dovrà includere le azioni di mantenimento che assicurino il controllo delle aree almeno per 3 anni dopo il termine del finanziamento;
4. si impegna a concordare lo svolgimento delle attività con i proprietari e con i consorzi di bonifica delle aree interessate;
5. rendiconta a Regione Lombardia, sulla base delle modalità e tempistiche di pagamento indicate all'art. 5 del presente Accordo. In particolare le relazioni documenteranno ogni tornata d'interventi e monitoraggi indicando il loro esito, e precisando le aree interessate (localizzazione, estensione), la biomassa rimossa (se possibile), la capacità di rinnovamento delle specie e tutti gli elementi utili a capire l'efficacia della strategia messa in atto (tali elementi potranno essere valutati e concordati inizialmente tenendo conto delle specificità di ogni caso);
6. si mantiene in contatto con Regione e con la task-force IAS per eventuali problematiche;

Art. 4 - Risorse finanziarie

Regione Lombardia corrisponderà al Parco lombardo della Valle del Ticino le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi e per i rilevamenti preliminari ed i monitoraggi post-intervento.

Le risorse complessive, atte a garantire l'attivazione degli interventi, oltre alle azioni prodrome alla realizzazione degli stessi (oneri per la sicurezza, spese tecniche, compenso incentivante imprevisi ed arrotondamenti, pubblicazione gara), ammontano a € 140.000,00 lordi, e saranno dettagliate nel programma di cui all'articolo 3 comma 2;

Art. 5 - Rendicontazione del progetto e modalità di erogazione delle risorse

I pagamenti per la realizzazione degli interventi e delle attività di rilevamento e monitoraggio (€ 140.000,00) saranno corrisposti al Parco secondo le seguenti modalità:

- la somma di 40.000 euro quale anticipo alla sottoscrizione dell'Accordo;
- la somma fino ad un massimo di 60.000 euro a rendicontazione dell'annualità 2023 ed € 40.000 per il 2024, a seguito della consegna a Regione Lombardia della seguente documentazione:

Relazione annuale sulle attività svolte;

- copia delle relazioni relative ad ogni tornata d'interventi e monitoraggi che indichino il loro esito precisando le aree interessate (localizzazione, estensione), la biomassa rimossa (se possibile), la capacità di rinnovamento delle specie e tutti gli elementi utili a capire l'efficacia della strategia messa in atto;
- Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo e relativo atto di approvazione;
- Relazione al Conto finale del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010;
- dichiarazione di rendicontazione contabile attestante le spese sostenute, debitamente quietanziate;
- report fotografico relativo all'intervento realizzato;
- shapefile georeferenziati dell'intervento (UTM-WGS 84);

Le somme saranno erogate da Regione Lombardia con le seguenti modalità:

1. l'acconto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo;
2. entro 30 giorni dalla presentazione della Relazione annuale.

Le risorse finanziarie sono iscritte a bilancio regionale al capitolo 15445, per un importo di 40.000,00 euro per il 2022, di 60.000,00 euro per il 2023, di 40.000 euro per il 2024 di competenza della Direzione Ambiente e Clima.

Art. 6 - Durata e validità

Il presente Accordo ha durata dal momento della sottoscrizione da parte delle parti interessate e sino al 31 dicembre 2024. Qualora le parti valutino necessario proseguire la collaborazione, per il conseguimento dello scopo e delle finalità comuni di cui all'art.1, potranno, in presenza di specifica e reciproca disponibilità di bilancio, proseguire la collaborazione, approvando un apposito atto integrativo con le stese modalità utilizzate per l'approvazione del presente accordo.

Art. 7 - Obblighi e divieti

Le parti sottoscrittrici hanno l'obbligo di garantire l'esatto adempimento degli impegni e degli obblighi assunti con il presente accordo. In caso di inadempimenti dovuti a sopravvenienze imprevedute e imprevedibili le Parti si impegnano a valutare di concerto la miglior soluzione per addivenire all'individuazione delle possibili soluzioni.

In ogni caso, gli interventi e dovranno essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2024; il superamento di tale termine potrà comportare la revoca e restituzione dei finanziamenti erogati e non utilizzati.

Il Parco lombardo della Valle del Ticino si impegna, anche oltre il termine del presente accordo, a non intraprendere azioni che possano compromettere gli investimenti/interventi effettuati ed a garantire, anche oltre il termine del presente accordo, l'accesso alle aree interessate per le attività di monitoraggio nonché a supportare le attività stesse.

Art. 8 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni

I risultati e la documentazione derivanti dal presente accordo sono di proprietà di tutte le Parti che ne potranno disporre pienamente.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione e assenso delle altre Parti. I risultati ottenuti saranno altresì trasmessi all'Osservatorio per la biodiversità di Regione Lombardia secondo la prassi in uso. I dati relativi a segnalazioni e monitoraggi floristici resteranno anche di proprietà del botanico, professionista e/o ricercatore eventualmente incaricato dei rilievi, che si assume pertanto la responsabilità degli stessi. Le Parti si assumono l'obbligo di citare sempre espressamente tale responsabile laddove pertinente.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente accordo.

La veste grafica delle pubblicazioni inerente i prodotti del presente accordo dovrà essere concordata tra le parti.

Le Parti declinano ogni responsabilità per un uso improprio da parte di terzi dei dati forniti.

Art. 9 - Modifiche dell'accordo

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle parti interessate, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Le parti forniscono reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione degli interventi oggetto del presente accordo.

Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento, alla diffusione alla comunicazione e alla custodia dei dati personali relativi agli interventi di cui al presente accordo, ovvero da essi sorti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e del documento programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 - Recesso

Le Parti possono recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

Regione Lombardia

Lì.....

Parco lombardo della Valle del Ticino

Lì.....